



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUBERTI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAPOZZI	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PALLADINI	ATTILIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 17952/10
depositato il 17/06/2010

- avverso ATTO DI CONTEST n° B000023/2010 SANZ.AMMINISTR. 2005
contro: DIREZIONE REGIONALE LAZIO UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
AVV. CICCARELLI GIORGIO

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 17952/10

UDIENZA DEL

07/06/2013

ore 11:00

SENTENZA

N° 454/07/13

PRONUNCIATA IL:

7-6-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA II

11 SET 2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Lo studio professionale associato dei dottori commercialisti [redacted] impugna innanzi a questa Commissione l'atto di contestazione avente ad oggetto la tardiva trasmissione telematica di 23 dichiarazioni e l'omessa trasmissione di 2 dichiarazioni, tutte riferite all'anno d'imposta 2005, con determinazione della sanzione in € 15,996,00, ex art. 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997.

2. Eccepisce:

I)-violazione di legge, in quanto pur avendo esso studio professionale dato luogo ai ritardati invii di 23 dichiarazioni ed all'omesso invio di 2 dichiarazioni, la sanzione era stata applicata richiamando l'art. 8 della legge n. 689 del 1981, mentre invece avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, si che avrebbe dovuto applicarsi la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio;

II)-carezza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto non erano stati indicati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali l'ufficio era pervenuto a determinare la sanzione fra il massimo ed il minimo stabilito dalla legge.


3. Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione regionale del Lazio, ufficio contenzioso, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto il malfunzionamento del sistema Entrate non esimeva da responsabilità gli intermediari per il tardivo invio delle dichiarazioni.

Nel caso in esame non era applicabile il cumulo giuridico, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981; e l'invio tardivo di 23 files, ciascuno contenente una dichiarazione dei redditi era inquadrabile nell'ambito del concorso materiale, al quale non era applicabile né la disciplina dell'art. 8 della citata legge del 1981, né l'art. 12 del d.lgs. del 1997.

Era poi da ritenere assolutamente infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, essendo state puntualmente indicate nel provvedimento impugnato le norme violate e quelle sanzionatorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dallo studio professionale associato dei dottori commercialisti [redacted] è fondato.



2. Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'atto di contestazione impugnato è da ritenere adeguatamente motivato, contendo esso le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'irrogazione di sanzione impugnata nella presente sede.

3. Ritiene tuttavia questa Commissione che, nella specie, la sanzione da irrogare al ricorrente non poteva essere applicata dall'Agenzia resistente con il criterio del cumulo materiale, essendo da ritenere applicabile anche alla specie in esame il criterio moderatore di cui all'art. 12 primo comma del d.lgs. n. 472 del 1997.

In applicazione della norma da ultimo citata, a carico del ricorrente, che ha commesso, con più violazioni ed omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione (specificamente: dell'art. 3 comma 3 del d.P.R. n. 322 del 1998), era irrogabile la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

4. Non appare invero condivisibile l'argomentazione contraria svolta dall'Agenzia resistente, secondo la quale la condotta illecita era imputabile nella specie ad un soggetto diverso dal contribuente, in quanto la formulazione della norma sopra richiamata non autorizza alcun diverso trattamento nei confronti dei soggetti abilitati all'invio delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.

5. Da quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame; tenuto conto della particolarità della controversia, appare equo compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.O.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso il 7 giugno 2013.

IL GIUDICE ESTENSORE


IL PRESIDENTE

